

Precisazioni Inps

Periodi non coperti da contribuzione: esercizio della facoltà di riscatto

Massimiliano Arlati e Luca Barbieri - Studio Arlati Ghislandi


Con l'entrata in vigore del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, il legislatore ha inteso ampliare e agevolare, in taluni casi in via sperimentale e solo temporaneamente, la possibilità di "consolidare" la posizione previdenziale, perché possa essere garantita al lavoratore che intenda avvalersi del riscatto una maggiore continuità della stessa e una più estesa copertura temporale. Con circolari 24 luglio 2019, n. 105 e 25 luglio 2019, n. 106 (oggetto del presente intervento), l'Inps ha da ultimo offerto, ad integrazione degli approfondimenti già resi noti con circolare 5 marzo 2019, n. 36 e con messaggio 19 aprile 2019, n. 1609, ulteriori precisazioni in ordine all'istituto del riscatto alla luce delle modificazioni apportate all'impianto normativo a decorrere dal 29 gennaio 2019 con riferimento a:

a) il riscatto per periodi non coperti da contribuzione (articolo 20, commi 1-5, D.L. 28 gennaio

2019, n. 4), misura sperimentale percorribile - sino al 31 dicembre 2021 - dal lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che risulti privo d'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non sia già titolare di un trattamento di pensione;

b) il riscatto dei corsi universitari di studio valutati nel sistema contributivo (articolo 2, comma 5-quater, D.Lgs. 1997, n. 184);

c) riscatto operato mediante il Fondo di solidarietà (articolo 22, comma 3, D.L. 4 gennaio 2019, n. 4).



Approfondimenti

Ove non diversamente precisato, i riferimenti normativi contenuti nel presente intervento si intendono volti al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4.

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

Come noto, ha titolo ad esercitare la facoltà di riscatto di cui all'articolo 20, commi 1-5 il lavoratore che:

- sia iscritto in uno dei regimi previdenziali di cui alla precedente lettera *a*) (a tal fine, è sufficiente che l'interessato possa vantare almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica nell'ambito della quale è esercitata la facoltà di riscatto, purché riferito ad un periodo antecedente alla data di presentazione della domanda);
- non sia titolare di un'anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996. Al riguardo, assume rilievo qualsivoglia tipologia di contribuzione: *i*) obbligatoria (rilevando, dunque, un'anzianità contributiva acquisita presso una cassa per liberi professionisti o una forma pensionistica obbligatoria, anche quando acquisita in una gestione pensionistica di uno Stato dell'Unione europea o convenzionato), *ii*) figurativa o *iii*) da riscatto.

Si consideri che:

- l'anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto ai sensi dell'articolo 20, commi 1-5 è utile sia ai fini del conseguimento del diritto alla pensione che per la determinazione del trattamento pensionistico;
- i periodi che hanno formato oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro e sono valutati ai fini della determinazione della misura della pensione secondo il sistema contributivo, in osservanza del disposto di cui all'articolo 2, comma 5, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, in forza del quale “per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto (...) si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda” e “la retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto (attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati);

• l'onere finanziario sostenuto, e determinato secondo le prescrizioni di cui al precedente punto, è detraibile dall'imposta loda nella misura del 50%. Tale detrazione è ripartita in cinque quote annuali “costanti” e di pari importo a decorrere dall'anno in cui l'onere è sostenuto dall'interessato;

- sono riscattabili i soli periodi non soggetti ad obbligo contributivo e, quindi, tale tipologia di riscatto non può essere impiegata per “recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo”.

La facoltà di riscatto non è esercitabile neppure quando il diritto di riscatto di detti periodi di lavoro non assicurati sia già prescritto. In tal caso, spirati i termini per la regolarizzazione contributiva, il soggetto interessato può costituire una rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Esercitando il diritto di cui all'articolo 20, commi 1-5, è possibile riscattare un periodo massimo di cinque anni, anche frazionato, purché ogni periodo riscattato sia collocato tra il 1° gennaio 1996 e il 29 gennaio 2019.

Ovviamente, la liquidazione del trattamento pensionistico al quale concorrono periodi assicurativi riscattati ai sensi dell'articolo 20, commi 1-5 “non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda di riscatto”.

A differenza di quanto stabilito nella versione vigente al 29 marzo 2019, in sede di conversione sono state apportate modificazioni all'articolo 20, comma 1 volte ad ampliare l'ambito temporale nel quale esercitare il diritto, stabilendo che possono formare oggetto di riscatto i periodi antecedenti al 29 gennaio 2019 “compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative” a condizione che:

- non si tratti di periodi soggetti a obbligo contributivo;
- come anticipato, non siano periodi già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso altre forme di previdenza obbligatoria. A titolo esemplificativo, si consideri l'ipotesi di un lavoratore iscritto presso la Gestione Separata a far tempo dal 1° ottobre 2016 e titolare di una posizione assicurativa con una copertura discontinua, caratterizzata da una serie di interruzioni dei periodi assicurati. Il lavoratore potrà riscattare il periodo non coperto da contribuzione com-

Approfondimenti

preso tra il 1° gennaio 2016 e il 30 settembre 2016 nonché i successivi periodi non coperti, anche se frazionati, purché antecedenti al 29 gennaio 2019.

L'istituto ha precisato che, in ogni caso, il primo e l'ultimo contributo in base ai quali determinare il lasso temporale nel cui ambito è possibile esercitare la facoltà di riscatto in parola sono individuati con riferimento alle sole seguenti gestioni:

- AGO e forme di questa sostitutive ed esclusive;
- Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Al riguardo, è altresì opportuno precisare che:

1) il primo contributo e l'ultimo da considerare utili a individuare il lasso temporale nel cui ambito è possibile esercitare la facoltà di riscatto non è previsto debbano essere necessariamente versati o accreditati nella medesima gestione in relazione alla quale si intende esercitare il riscatto. L'interessato può presentare domanda di riscatto presso qualsiasi gestione egli risulti titolare di una posizione assicurativa. Ai fini dell'individuazione del suddetto lasso temporale, non rilevano le contribuzioni eventualmente versate presso una cassa per liberi professionisti o presso un regime di previdenza obbligatoria di altro Stato;

2) può formare oggetto di riscatto un periodo non coperto da contribuzione figurativa, volontaria o da riscatto non solo presso la gestione in corrispondenza della quale si intende esercitare il riscatto, ma anche in qualsiasi altra forma di previdenza obbligatoria (comprendendo, quindi, qualsivoglia cassa per liberi professionisti o un regime previdenziale di altro Stato, comunitario o convenzionato).

Il riscatto è presentato mediante il modulo "AP135". La domanda è trasmessa esclusivamente per via telematica tramite:

- l'apposito servizio presente sul sito istituzionale dell'Inps; per l'attivazione della procedura è necessario poter disporre del Pin dispositivo o, in alternativa, di Spid (almeno di secondo livello) o di Cns;
- il Contact center multicanale;
- un patronato o un intermediario dell'Istituto.

L'articolo 20, comma 4 prevede che l'onere per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione possa essere sostenuto direttamente dal datore di lavoro che, a tal fine, destina il premio di produ-

zione spettante al lavoratore stesso. Poiché la citata disposizione non offre una definizione di premio di risultato, l'onere finanziario del riscatto potrebbe essere "alimentato" mediante:

- a)** un premio di produzione riconosciuto dal datore di lavoro sul piano individuale;
- b)** un premio di risultato disciplinato, ad esempio, da un contratto collettivo ai sensi dell'articolo 1, commi 182-189, legge 28 dicembre 2015, n. 208. In tale ipotesi, il contratto collettivo (aziendale o territoriale) stipulato ai sensi della testé richiamata normativa potrebbe prevedere, oltre che la facoltà del lavoratore interessato di optare, in luogo del premio di risultato in denaro, per servizi e prestazioni riconducibili ad un sistema di welfare aziendale, l'ulteriore possibilità - alternativa od aggiuntiva - di convertire il premio, integralmente o parzialmente, in onere per il riscatto di propri periodi non coperti da contribuzione.

Con riferimento a tale specifica modalità di riscatto, è opportuno precisare che sin dalla fase di ideazione della procedura prevista per il riscatto effettuato a beneficio del lavoratore da parte del datore di lavoro, deve essere opportunamente disciplinato il trattamento dei dati personali necessari per il perfezionamento dell'operazione (*privacy by design*, ai sensi dell'articolo 25, GDPR). È dunque necessario che il datore di lavoro predisponga un'apposita informativa, alla luce della quale sia raccolto il formale (e informato) consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali finalizzato al perfezionamento dell'operazione di riscatto.

L'atto nel quale è dedotto l'espresso e informato consenso al trattamento dei dati personali del lavoratore interessato deve essere allegato alla domanda di riscatto. In mancanza, la domanda presentata dal datore di lavoro non è ricevibile.

Il premio di produzione destinato al finanziamento degli oneri del riscatto è deducibile dal reddito d'impresa.

Per quanto concerne il lavoratore interessato dall'operazione di riscatto, l'onere sostenuto dal datore di lavoro non costituisce reddito da lavoro ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera *a*), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

L'onere di riscatto può essere versato in un'unica soluzione o in rate mensili (in numero massimo di 120), ciascuna di importo non inferiore a euro

Approfondimenti

30,00, senza applicazione di interessi per il piano di rateazione.

Nel caso in cui l'interessato interrompa il versamento dell'onere, è comunque riconosciuto l'accrédito di un periodo contributivo di durata corrispondente all'importo effettivamente versato.

La rateazione non è ammessa quando il riscatto sia esercitato al fine di accedere immediatamente al trattamento di pensione.

L'acquisizione di un'anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio dell'operazione di riscatto e la restituzione dell'onere finanziario versato dall'interessato senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi (articolo 20, comma 2).

Riscatto dei corsi universitari di studio

Sino al 28 gennaio 2019, l'ordinamento ha contemplato tre differenti tipologie di riscatto del corso legale di studi universitari distinguendo le seguenti ipotesi:

a) riscatto di un periodo antecedente al 1° gennaio 1996, valutando il periodo secondo il sistema retributivo ("riserva matematica") ai sensi dell'articolo 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338 (articolo 2, comma 4, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184);

b) riscatto di un periodo successivo al 31 dicembre 1995, valutato secondo il sistema contributivo (articolo 2, comma 5, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184);

c) riscatto da parte di un soggetto che non risulti essere (stato) iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e non abbia intrapreso alcuna attività lavorativa. Nel caso di specie, l'onere è determinato in base al minima della Gestione degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda, moltiplicato per l'aliquota contributiva delle prestazioni pensionistiche dell'AGO per i lavoratori dipendenti. Nel 2019, l'onere è pari a euro 5.240,00 per ogni anno riscattato (articolo 2, comma 5-bis, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184).

Dal 29 gennaio 2019 è possibile riscattare un periodo del corso legale di studi universitari che sia collocato in un tempo successivo al 31 dicembre 1995 (trattasi, pertanto, dei soli periodi valutati con il sistema contributivo), sostenendo un onere finanziario "ridotto", che l'articolo 2, comma 5-quater, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, introdotto

dall'articolo 20, comma 6, stabilisce in misura fissa: per l'anno 2019 l'onere è pari a euro 5.240,00 per ciascun anno riscattato.

Come precisato dall'Istituto con circolare 25 luglio 2019, n. 106, tale facoltà è:

- attribuita a prescindere dal fatto che l'interessato vanti una contribuzione in un regime previdenziale obbligatorio al 31 dicembre 1995 (trattasi, di fatto, di una modalità di riscatto alternativa alla tipologia di cui alla precedente lettera b), dalla quale differisce per il solo criterio di calcolo dell'onere finanziario, restando "intatta" la funzione tipica dell'istituto);
- esercitabile, a differenza del riscatto di periodi non coperti da contribuzione (articolo 20, commi 1-5), senza limiti temporali, in quanto non costituisce una misura sperimentale, bensì strutturale del quadro normativo dettato dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.

Alla luce delle modifiche apportate a tale disposizione in sede di conversione, dal 30 marzo 2019 il riscatto può essere esercitato, senza limiti di età anagrafica, dal lavoratore iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Flpd) e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi nonché dall'iscritto ad un fondo sostitutivo ed esclusivo dell'AGO o alla Gestione separata, a condizione che, come anticipato, il riscatto afferisca solo a periodi successivi al 31 dicembre 1995.

È qui appena il caso di precisare che, con messaggio 19 aprile 2019, n. 1609, l'Istituto ha reso disponibile un simulatore di calcolo ai fini della determinazione (meramente indicativa) dell'onere di riscatto del periodo laurea.

La domanda è presentata per via telematica accedendo all'apposita sezione del sito istituzionale mediante Pin dispositivo, Spid o Cns.

Con la citata circolare 25 luglio 2019, n. 106, l'Istituto ha confermato che non è possibile procedere alla rideterminazione dell'onere in base ad una modalità alternativa quando questo sia già stato integralmente versato. La rideterminazione dell'onere è ammessa quando:

- il pagamento rateale non sia stato ancora portato a compimento; il piano può dunque essere interrotto *i)* accreditando un periodo corrispondente alla quota versata del capitale e *ii)* presentando nuova domanda di riscatto per il periodo residuo il cui onere sia determinato con un criterio alternativo;

Approfondimenti

- la procedura non sia stata ancora perfezionata con l'accettazione dell'onere da parte dell'interessato, che può dunque ritirare la domanda e presentarne una nuova, chiedendo che l'onere finanziario sia determinato secondo un criterio alternativo.

Gli oneri sostenuti ai fini del perfezionamento delle operazioni di riscatto sono deducibili.

Riscatto per il tramite del Fondo di solidarietà

L'articolo 22, comma 3 stabilisce che i fondi di solidarietà possono provvedere al riscatto di periodi utili per il conseguimento alla pensione anticipata o di vecchiaia, previo versamento della relativa provvista finanziaria da parte del datore di lavoro, costituita quale specifica fonte di finanziamento (con destinazione vincolata all'operazione di riscatto) e finalizzata all'accesso alla prestazione straordinaria.

A tale tipologia di riscatto è possibile avere accesso solo con riferimento a lavoratori che:

- senza effettuare il riscatto non avrebbero modo di accedere alla prestazione straordinaria;
- pur avendo già maturato i requisiti soggettivi per beneficiare della prestazione del Fondo possono ridurre il tempo di permanenza nel piano d'esodo o addirittura acquisire il diritto immediato alla prestazione pensionistica (evitando di ricevere l'assegno straordinario).

Per poter ricorrere utilmente all'istituto del riscatto nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b), e cioè per agevolare l'esodo dei lavoratori interessati, è opportuno che il datore di lavoro interessato presenti la domanda di riscatto - mediante il modulo "AP125" - con congruo anticipo (l'Istituto raccomanda almeno 4 mesi di anticipo), affinché l'istanza possa essere esaminata dalla competente Sede dell'Istituto (non è ammessa un'istanza che sia volta ai soli fini dell'incremento della misura del trattamento pensionistico).

A prescindere dalla tipologia del riscatto per il quale è presentata istanza, è necessario che il datore di lavoro esodante:

- accerti il requisito di accesso all'assegno straordinario, acquisendo in tal senso ogni utile informazione dal lavoratore interessato;
- trasmetta, unitamente all'istanza, la lettera di adesione del lavoratore al piano d'esodo (l'Istituto ha predisposto il modulo "AP126", mediante la quale il lavoratore formalizza la "Dichiarazione di consenso alla presentazione della domanda di riscatto/ricongiunzione di periodi utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali");
- alleghi una dichiarazione mediante la quale attesta di aver opportunamente informato il lavoratore interessato con riguardo all'operazione (in scritta ai sensi dell'articolo 22, comma 3 in un piano d'esodo) e di aver ottenuto, a tal fine, l'espresso (formale) consenso dell'interessato in osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento (Ue) 2016/679 del 27 aprile 2016;
- alleghi, in originale, la dichiarazione sottoscritta dal lavoratore di espresso consenso.

In fase istruttoria, è verificata l'attribuzione al datore di lavoro dello specifico codice di autorizzazione.

Gli oneri del riscatto determinati dall'Istituto devono essere versati dal datore di lavoro in un'unica soluzione:

- mediante bollettino "MAV";
- on line, accedendo al sito istituzionale dell'Inps con il sistema "PagoPA".

Tramite il codice fiscale del lavoratore e il corrispondente numero di pratica, il servizio informatico consente di visualizzare e stampare la ricevuta del versamento.

È disposto l'annullamento d'ufficio dell'operazione di riscatto quando questa riguardi un lavoratore che non raggiunge i requisiti per il pensionamento entro il termine ultimo stabilito per la fruizione dell'assegno straordinario.

L'annullamento comporta la restituzione degli oneri versati all'Istituto, senza il riconoscimento di interessi a favore del datore di lavoro.